

**PROCEDURA RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE
OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE
(*internal dealing*)**

		Data
Redatto	Cristiana Mazzenga	5 maggio 2017
Verificato	Paolo Colavecchio	10 maggio 2017
Approvato	CdA	15 maggio 2017

0 MATRICE delle revisioni

Data	Modifiche rispetto alle versioni precedenti
15 maggio 2017	Adeguamento alla delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017 recante modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato

SOMMARIO

0	MATRICE delle revisioni	2
1	Premessa	4
2	I soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione.....	5
3	Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni.....	7
4	Identificazione da parte della Società e delle Società Controllate dei dirigenti qualificabili come Soggetti Rilevanti e obblighi di informativa.....	8
5	Operazioni oggetto di comunicazione	8
6	Obblighi di comunicazione delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti; modalità e termini.	12
7	Obblighi di comunicazione delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti; modalità e termini.	13
8	Obblighi informativi della Società e adempimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società per conto dei Soggetti Rilevanti e/o degli Azionisti Rilevanti.....	14
9	Black-out Periods.....	15
10	Sanzioni.....	17
11	Entrata in vigore della Procedura Internal Dealing, accettazione della stessa e modifiche/integrazioni.....	17
	Allegati:	19
	Allegato 1	20
	Allegato 2.....	21
	Allegato 3A.....	22
	Allegato 3B.....	25

1 Premessa

1.1 TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito, la "**Società**") ha adottato la presente procedura in materia di *internal dealing* (di seguito la "**Procedura Internal Dealing**" o la "**Procedura**") al fine di:

- (a) individuare i Soggetti Rilevanti (come definiti nel successivo paragrafo 2.1.1), gli Azionisti Rilevanti (come definiti nel successivo paragrafo 2.1.2) e le Persone Strettamente Legate (come definite nel successivo paragrafo 2.1.3.) e le operazioni da essi effettuate, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, che devono essere comunicate alla Società, a CONSOB e al pubblico ai sensi della Normativa *Internal Dealing* come infra definita;
- (b) informare i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione connessi;
- (c) definire le modalità e i termini per la comunicazione alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate circa il compimento delle operazioni di cui al punto a);
- (d) definire le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti, dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, nonché le modalità di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima;
- (e) definire le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui alla Procedura.

1.2 La Procedura è adottata ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale vigente (la "**Normativa Internal Dealing**"), tra cui:

- la disciplina comunitaria in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione della Società di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come rettificato in data 21 ottobre 2016 (il "**Regolamento 596/2014**"), agli artt. da 7 a 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015 (il "**Regolamento 522/2016**") che integra il Regolamento 596/2014, e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2016 del 10 marzo 2016, e le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate, ove applicabili;
- la disciplina nazionale vigente, e in particolare quanto previsto dall'articolo 114, comma 7 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito il "**TUF**") e dalle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "**Regolamento Emittenti**")

con particolare riferimento al capo II Titolo VII Parte III, articoli da 152 *quinquies.1* a 152 *octies*.

2 I soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

2.1. Sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura *Internal Dealing*:

2.1.1. i soggetti della Società identificati come rilevanti ai sensi della Normativa *Internal Dealing* (i "**Soggetti Rilevanti**"), tra cui:

- (a) i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società;
- (b) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla precedente lettera a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate, concernenti direttamente o indirettamente la Società secondo la definizione dell'art. 181 del TUF e dell'art. 7 del Regolamento 596/2014 (di seguito le "**Informazioni Privilegiate**"), e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come identificati ai sensi del successivo articolo 4.

2.1.2. Gli azionisti rilevanti della Società (gli "**Azionisti Rilevanti**"), ossia:

- (a) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto e tenendo pertanto conto sia delle Azioni delle quali un Azionista Rilevante è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso, sia di quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto secondo quanto previsto dalla Normativa *Internal Dealing*. Ai medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.
- (b) il soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, la Società, così come individuato dalla normativa tempo per tempo vigente.

2.1.3. Le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti e agli Azionisti Rilevanti ai sensi della Normativa *Internal Dealing* (di seguito, le "**Persone Strettamente Legate**")¹, tra cui:

- (a) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

¹ Nella Procedura, il riferimento alle Persone Strettamente Legate – ove non altrimenti specificato - deve sempre intendersi riferito complessivamente alle persone strettamente legate sia ai Soggetti Rilevanti che agli Azionisti Rilevanti.

- (b) i figli, anche del coniuge, a carico, ai sensi del diritto nazionale;
- (c) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso con un Soggetto Rilevante la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- (d) le persone giuridiche, i *trust* o le *partnership* le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllate da dette persone, o costituite a beneficio di un Soggetto Rilevante o delle persone indicate alle precedenti lettere (a), (b) o (c) o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle precedenti lettere (a), (b) o (c);
- (e) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alle precedenti lettere (a), (b) o (c), sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente, da un Azionista Rilevante; le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alle precedenti lettere (a), (b) o (c); i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o delle persone indicate alle precedenti lettere (a), (b) o (c) Rilevante o di una delle persone indicate alle precedenti lettere (a), (b) o (c);
- (f) gli eventuali ulteriori soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, individuati dalla normativa applicabile.

3 Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni.

- 3.1 Il soggetto preposto al ricevimento e alla gestione delle informazioni relative alle Operazioni come definite al successivo paragrafo 5.1 è il CFO della Società coadiuvato dal responsabile della funzione di internal audit (di seguito il "**Soggetto Preposto**").
- 3.2 E' compito del Soggetto Preposto:
- i) informare i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti circa il loro inserimento nell'elenco dei soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla Normativa *Internal Dealing*;
 - ii) portare una copia della Procedura *Internal Dealing* a conoscenza dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti con le modalità descritte al successivo art. 4.2;
 - iii) tenere costantemente aggiornato l'elenco di cui al precedente punto i) e provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di accettazione fornite dai Soggetti Rilevanti e dagli Azionisti Rilevanti;
 - iv) portare tempestivamente a conoscenza dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura e adoperarsi affinché il testo modificato e/o integrato della Procedura *Internal Dealing* sia debitamente accettato dai Soggetti Rilevanti e dagli Azionisti Rilevanti;
 - v) curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni e di quelle diffuse al mercato;
 - vi) comunicare al consiglio di amministrazione della Società, con periodicità almeno annuale ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i dirigenti interessati, l'elenco dei dirigenti della Società qualificati come Soggetti Rilevanti ai sensi del successivo articolo 4.
- 3.3 Il Soggetto Preposto fornirà al Soggetto Rilevante e all'Azionista Rilevante un tempestivo riscontro, anche con mezzi automatici quali la conferma di lettura della posta elettronica, salvo ove la comunicazione sia ricevuta all'indirizzo di posta elettronica certificata, in ordine al ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6.4.1 e 7.3.1. Sarà cura del Soggetto Rilevante e dell'Azionista Rilevante verificare la ricezione della comunicazione da parte del Soggetto Preposto.

4 Identificazione da parte della Società e delle Società Controllate dei dirigenti qualificabili come Soggetti Rilevanti e obblighi di informativa

4.1 I Soggetti Rilevanti di cui alla lettera (b) del paragrafo 2.1.1 sono identificati dal Soggetto Preposto fra i dirigenti della Società che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- hanno regolare accesso ad Informazioni Privilegiate;
- detengono il potere di adottare decisioni di gestione, che possono incidere sulle prospettive future della Società o su singole linee di attività della Società che rappresentano la parte preponderante dell'attività complessiva della Società stessa;
- esercitano il suddetto potere decisionale in via autonoma e, dunque, in modo svincolato dall'approvazione da parte di altri organi della Società, non rilevando invece la circostanza che il potere decisionale sia esercitabile in via solitaria o collegiale.

4.2 Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente ai Soggetti Rilevanti, come sopra individuati, l'avvenuta identificazione e i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e dalla Procedura, e costoro ne prendono atto per iscritto tramite la comunicazione di cui all'Allegato 1.

5 Operazioni oggetto di comunicazione

5.1 I Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare ai sensi della presente Procedura *Internal Dealing* tutte le operazioni aventi per oggetto le azioni emesse dalla Società (di seguito, le "Azioni") o altri strumenti finanziari collegati alle Azioni (le "Operazioni")².

5.2 Per i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, le operazioni che devono essere oggetto di comunicazione (le "Operazioni dei Soggetti Rilevanti") comprendono:

- (a) acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio, aventi ad oggetto Azioni o altri strumenti finanziari collegati alle Azioni;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti della Società in quanto parte della

² Nella Procedura, il riferimento alle Operazioni – ove non altrimenti specificato - deve sempre intendersi riferito complessivamente alle Operazioni sia dei Soggetti Rilevanti che degli Azionisti Rilevanti

- retribuzione loro spettante e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - (d) le operazioni in strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati nell'articolo 1, comma 3, del TUF o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a Azioni o altri strumenti finanziari collegati alle Azioni;
 - (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*;
 - (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
 - (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
 - (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
 - (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del Regolamento 596/2014;
 - (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 Regolamento 596/2014;
 - (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, se così previsto dall'art. 19 Regolamento 596/2014;

- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- (q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, restando inteso che non è necessario notificare tale cessione in garanzia o garanzia analoga in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto in custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- (r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in cui:
 - i. il contraente della assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dalla assicurazione sulla vita in questione o di eseguire operazioni riguardanti strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

5.3 Per gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura *Internal Dealing* si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle Azioni (le "Operazioni degli Azionisti Rilevanti").

5.4 Non sono oggetto di comunicazione:

- (1) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di **euro 20.000,00 (ventimila/00)** entro la fine dello stesso anno solare e, successivamente a tale comunicazione, le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno solare. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. L'importo di euro 20.000,00 è l'importo complessivo calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni di ciascun Soggetto Rilevante e le Operazioni di ciascun Azionista Rilevante, effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o di un Azionista Rilevante e da o per conto delle Persone Strettamente Legate;
- (2) le Operazioni degli Azionisti Rilevanti effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Legate. Al contrario, sono incluse nell'ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione le Operazioni effettuate fra Soggetti Rilevanti;
- (3) le Operazioni effettuate dalla Società e dalle Società Controllate;
- (4) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;e, qualora operi in qualità di *market maker*:
 - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
 - fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative

disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;

- notifici alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

6 Obblighi di comunicazione delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti; modalità e termini.

- 6.1 I Soggetti Rilevanti devono notificare per iscritto senza indugio alle Persone Strettamente Legate ad essi, anche mediante consegna della Procedura *Internal Dealing*, delle condizioni e dei termini in base ai quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione ai Soggetti Rilevanti delle Operazioni da essi compiute. I Soggetti Rilevanti conservano copia della notifica.
- 6.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano alla Società tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall'Operazione, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 6.4.1, le Operazioni da loro stessi compiute.
- 6.3 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti comunicano, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 6.4.2, le Operazioni da loro stessi compiute alla CONSOB entro 3 giorni lavorativi decorrenti dell'effettuazione dell'Operazione.
- 6.4 Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 8, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti effettuano:
- 6.4.1 la comunicazione di cui al paragrafo 6.2 alla Società, inviando al Soggetto Preposto il modulo informativo di cui all'Allegato 3A, correttamente compilato, mediante:
- e-mail al seguente indirizzo: internal.dealing@tasgroup.it.
 - telefax al seguente numero: 051 4580257
 - consegna *brevi manu* direttamente al Soggetto Preposto;
 - posta elettronica certificata al seguente recapito e-mail: amministrazione@pec-tasgroup.it, sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata.
- 6.4.2 le comunicazioni di cui al paragrafo 6.3 mediante la trasmissione a CONSOB del modulo di cui all'Allegato 3A, correttamente compilato, con messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC) o mediante messaggio di

posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "ufficio Informazione Mercati" e indicando all'oggetto "MAR Internal Dealing", ovvero con le altre modalità eventualmente stabilite dalla CONSOB.

7 Obblighi di comunicazione delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti; modalità e termini.

- 7.1 Gli Azionisti Rilevanti devono notificare per iscritto senza indugio alle Persone Strettamente Legate ad essi, anche mediante consegna della Procedura *Internal Dealing*, le condizioni e i termini in base ai quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7 del TUF e verso gli Azionisti Rilevanti delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti da essi compiute. Gli Azionisti Rilevanti conservano copia della notifica.
- 7.2 Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla CONSOB e al pubblico le Operazioni compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione o altro diverso termine previsto dalla normativa applicabile, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 7.3.
- 7.3 Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 8, gli Azionisti Rilevanti effettuano:
- 7.3.1 la comunicazione alla Società, inviando al Soggetto Preposto il modulo informativo di cui all'Allegato 3B, correttamente compilato, mediante:
- e-mail al seguente indirizzo: internal.dealing@tasgroup.it.
 - telefax al seguente numero: 051 4580257
 - consegna *brevi manu* direttamente al Soggetto Preposto;
 - posta elettronica certificata al seguente recapito e-mail: amministrazione@pec-tasgroup.it, sempreché il mittente utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata

7.3.2 Le comunicazioni di cui al paragrafo 7.2 mediante:

- (i) la trasmissione a CONSOB del modulo di cui all'Allegato 3B, correttamente compilato, tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC) o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, ovvero con le altre modalità eventualmente stabilite dalla CONSOB;
- (ii) l'invio del modello di cui all'Allegato 3B a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR.

7.4 Gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo non si applicano qualora gli Azionisti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate ad essi siano tenuti agli obblighi di comunicazione previsti per i Soggetti Rilevanti.

8 Obblighi informativi della Società e adempimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società per conto dei Soggetti Rilevanti e/o degli Azionisti Rilevanti

8.1. Obblighi informativi della Società e adempimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società per conto dei Soggetti Rilevanti

8.1.1. La Società deve comunicare al pubblico tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall'Operazione dei Soggetti Rilevanti le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai sensi del precedente paragrafo 6.2, mediante invio del modulo di cui all'Allegato 3 da parte del Soggetto Preposto a Borsa Italiana S.p.A. e alle agenzie di stampa, anche avvalendosi del meccanismo di stoccaggio autorizzato, a condizione del ricevimento della comunicazione del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata in tempo utile e correttamente compilata.

8.1.2. I Soggetti Rilevanti, anche per conto delle Persone Strettamente Legate ad essi, possono conferire mandato alla Società per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della CONSOB di cui al paragrafo 6.3 (l' "**Incarico**"), previa accettazione espressa della Procedura *Internal Dealing* da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate e la restituzione dell'autorizzazione *sub* Allegato 2 sottoscritta per accettazione.

8.1.3. Al fine di consentire alla Società di adempiere all'Incarico, i Soggetti Rilevanti devono comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni dei Soggetti Rilevanti

effettuate tempestivamente e comunque entro il secondo giorno di calendario successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione oggetto di comunicazione.

8.2. Obblighi informativi della Società e adempimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società per conto degli Azionisti Rilevanti

- 8.2.1. Gli Azionisti Rilevanti, anche per conto delle Persone Strettamente Legate ad essi, possono conferire mandato alla Società per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della CONSOB e nei confronti del pubblico di cui al paragrafo 7.2 (l' "Incarico"), previa accettazione espressa della Procedura *Internal Dealing* da parte degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate e la restituzione dell'autorizzazione *sub* Allegato 2 sottoscritta per accettazione.
- 8.2.2. Gli Azionisti Rilevanti che abbiano conferito l'Incarico alla Società comunicano al Soggetto Preposto ogni Operazione compiuta da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate, entro e non oltre la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione, mediante trasmissione del modulo di cui all'Allegato 3. In tal caso la Società pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Azionisti Rilevanti.
- 8.2.3. In caso di conferimento dell'Incarico la Società effettua le comunicazioni al pubblico per conto degli Azionisti Rilevanti e le conseguenti comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti.
- 8.3. Resta inteso che i Soggetti Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate si assumono ogni responsabilità ed onere derivante da omissioni, inesattezze o ritardi nelle comunicazioni alla CONSOB e al pubblico delle Operazioni e delle Operazioni in caso di inosservanza dei termini sopra indicati e delle connesse disposizioni contenute nella Procedura *Internal Dealing*, e sono tenuti a provvedere e accertarsi che la Società riceva la loro comunicazione e che la comunicazione alla CONSOB e al pubblico siano effettuate dalla Società nel rispetto della tempistica prescritta.

9 Black-out Periods

- 9.1 Fermi restando i divieti di abuso, di comunicazione illecita di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, ai sensi della Normativa *Internal Dealing* le Persone Rilevanti non effettuano Operazioni per conto proprio o per conto di terzi nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la data dell'annuncio del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio

consolidato e della relazione semestrale (di seguito congiuntamente i "**Black-out Periods**" e singolarmente il "**Black-Out Period**").

- 9.2 Il divieto si applica fino all'avvenuta diffusione al pubblico e al mercato delle informazioni relative ai dati dei detti rapporti finanziari intermedi o di fine anno.
- 9.3 Il Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato della Società, fermi i divieti di abuso, di comunicazione illecita di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, si riservano la facoltà di consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso dei Black-out Periods:
- a. in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni e secondo quanto previsto nel Regolamento 522/2016;
 - b. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, un programma di risparmio, una garanzia o diritti a azioni o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, in ottemperanza alle condizioni e caratteristiche previste nel Regolamento 522/2016.
- 9.4 Nei casi previsti nel precedente paragrafo 9.3, prima di qualsiasi negoziazione durante i Black Out Periods una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società deve chiedere al Consiglio di Amministrazione, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue Azioni nel Black-out Period. Tale richiesta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.
- 9.5 E' fatta altresì salva la facoltà di vietare o limitare il compimento delle Operazioni da parte di alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti in altri periodi dell'anno ulteriori rispetto ai Black-out Periods e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

10 Sanzioni

- 10.1 La Procedura *Internal Dealing* ha efficacia obbligatoria e, pertanto, ogni Soggetto Rilevante e Azionista Rilevante è tenuto alla conoscenza ed all'adempimento delle disposizioni contenute nella stessa e all'adempimento degli obblighi di informazione nei confronti delle Persone Strettamente Legate, ai sensi dei paragrafi 6.1 e 7.1.
- 10.2 In caso di inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate degli obblighi normativi e regolamentari previsti in materia di *internal dealing*, ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, sono applicabili le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge e in particolare dal TUF.
- 10.3 La violazione delle disposizioni contenute nella Procedura *Internal Dealing* può inoltre costituire inadempimento contrattuale ovvero ai doveri inerenti il rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e può comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione della stessa, ovvero la revoca per giusta causa dalle cariche sociali ricoperte dall'autore della violazione, salva comunque la responsabilità delle stesse ad altro titolo.

11 Entrata in vigore della Procedura Internal Dealing, accettazione della stessa e modifiche/integrazioni

- 11.1 L'entrata in vigore della Procedura *Internal Dealing* è contestuale all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Procedura e dei suoi rispettivi e successivi aggiornamenti. Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio, e comunque nei tempi occorrenti per tali adempimenti, a portare a conoscenza dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti la versione vigente della Procedura *Internal Dealing*.
- 11.2 Al ricevimento della Procedura *Internal Dealing*, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la dichiarazione di cui al modello in Allegato 1 debitamente sottoscritta, nella quale tali soggetti attestano (i) di essere a conoscenza e di riconoscere la propria qualificazione quali Soggetti Rilevanti o Azionisti Rilevanti; (ii) l'integrale accettazione delle disposizioni contenute nella Procedura *Internal Dealing*; (iii) l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni; (iv) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, forniti per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa di riferimento.

- 11.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare e/o integrare le disposizioni della Procedura *Internal Dealing* al fine di adeguare la stessa ad eventuali modifiche della normativa di riferimento, ad eventuali modifiche organizzative della Società o del gruppo di riferimento, ovvero al fine di incrementare e migliorare la trasparenza e l'informativa verso il pubblico in merito alle Operazioni.
- 11.4 La Procedura potrà inoltre essere modificata o integrata dal presidente del consiglio di amministrazione e/o dall'amministratore delegato della Società qualora tale modifica o integrazione si renda necessaria per adeguarla a disposizioni normative che non comportino scelte discrezionali nell'attuazione, per apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale, ovvero in funzione di orientamenti relativi alla Normativa *Internal Dealing* da parte delle autorità competenti. In tal caso, il presidente del consiglio di amministrazione e/o l'amministratore delegato informano il consiglio di amministrazione della Società, in occasione della prima adunanza utile, delle modifiche e/o integrazioni apportate alla Procedura e/o ai relativi Allegati.
- 11.5 In ogni caso, qualsiasi modifica alla Normativa *Internal Dealing* successiva all'entrata in vigore della presente Procedura si intenderà automaticamente recepita.
- 11.6 In qualsiasi ipotesi di conflitto tra le disposizioni normative vigenti e le previsioni della Procedura le prime si intendono prevalere su queste ultime.

Allegati:

- Allegato 1 – Dichiarazione dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti**
- Allegato 2 – Autorizzazione del Soggetto Rilevante e dell’Azionista Rilevante**
all’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società
- Allegato 3A – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni**
dei Soggetti Rilevanti
- Allegato 3B – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni**
degli Azionisti Rilevanti

Allegato 1**Dichiarazione dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti**

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a
residente in....., Via/Piazza, numero di telefono
....., numero di fax, indirizzo email
.....nella propria qualità di
.....

dichiara

- di essere informato in relazione alla propria iscrizione all'interno del Registro dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate istituito da TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. e tenuto secondo quanto previsto nella Procedura *Internal Dealing* allegata;
- di essere a conoscenza e di riconoscere la propria qualificazione quale Soggetto Rilevante/ Azionista Rilevante ai sensi della Normativa *Internal Dealing* vigente alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione;
- di aver ricevuto copia della Procedura *Internal Dealing*, di averne letto e pienamente compreso le disposizioni;
- di essere consapevole degli obblighi giuridici derivanti dall'aver accesso a informazioni privilegiate e posti a suo carico dalla Normativa *Internal Dealing* nonché dalla Procedura *Internal Dealing* e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi stessi;
- di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla piena e puntuale osservanza suddette disposizioni;
- di aver provveduto alla notifica della Procedura *Internal Dealing* allegata alle Persone Strettamente Legate riconducibili al sottoscritto ai sensi del paragrafo 2.1.3 della stessa Procedura;
- di prestare il consenso al trattamento, anche effettuato tramite terze parti, dei propri dati personali richiesti ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla *Normativa Internal Dealing* nonché dalla Procedura *Internal Dealing*, consapevole dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
- sottoscrive il presente documento per presa conoscenza e accettazione anche della Procedura *Internal Dealing*.

(Luogo e data)

(Firma)

Allegato 2**Autorizzazione del Soggetto Rilevante e dell'Azionista Rilevante all'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società**

[da compilare e restituire sottoscritta esclusivamente nel caso in cui si intenda avvalersi della facoltà prevista dal paragrafo 8 della Procedura Internal Dealing]

Il/La sottoscritto/a....., nato/a il a
....., residente in, Via/Piazza
....., codice fiscale, nella propria
qualità di

chiede

che all'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti delegati dalla Normativa *Internal Dealing*, nonché dalla Procedura *Internal Dealing*, provveda per suo conto da TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.; e

si impegna

a tale fine a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura *Internal Dealing*, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura *Internal Dealing*.

(Luogo e data)

(Firma)

Allegato 3A

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<p><i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i></p> <p><i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i></p>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<p><i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i></p> <p><i>[Per le persone strettamente associate,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale / modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<p><i>[— Indicare la natura dello strumento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <p>— <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda</i></p>

		<p>le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>	
c)	Prezzo/i e volume /i	Prezzi/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE)</p>	

		<i>n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>

Allegato 3B

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ³	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ⁴	Notifica iniziale / modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> Modifica della precedente modifica: <input type="checkbox"/> Motivo della modifica:
3	Dati relativi all'emittente	

³ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

⁴ *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

a) ⁵	Nome		
b) ⁶	LEI		
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate		
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione		
b) ⁷	Natura dell'operazione		
c) ⁸	Prezzo/i e volume /i	Prezzo/i	Volume/i
d) ⁹	Data dell'operazione		
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>	

⁵ [Nome completo dell'entità.]

⁶ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁷ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio]

⁸ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]

⁹ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]